

CAMERA DEI DEPUTATI N 3485

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OCCHETTO, SPATARO, ALINOVİ, BERNARDINI, GAMBOLATO, BACCHI, BARCELLONA, BOGGIO, BOTTARI, GIUDICE, PERNICE, RIZZO, ROSSINO, RINDONE

Presentata il 16 giugno 1982

Norme per la determinazione del contributo a favore della regione siciliana, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto regionale, e per la concessione del contributo stesso per il quinquennio 1982-1986

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge i deputati firmatari, appartenenti al gruppo del PCI, intendono riproporre all'attenzione del Parlamento il problema della determinazione e della concessione del contributo, in favore della regione siciliana, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto autonomistico, per il quinquennio 1982-1986

Considerata l'avvenuta scadenza legislativa relativa al quinquennio precedente era lecito attendersi che di tale problema se ne facesse carico direttamente il Governo sulla base di una propria iniziativa di legge. Ma così non è. Anzi c'è da rilevare come, oltre ai ritardi su questa materia, si registrano gravi inadempienze nell'azio-

ne dell'autorità centrale di governo nei confronti dei diritti costituzionali della Sicilia e che si connettono a tutto il complesso delle norme giuridico-finanziarie e d'altra natura che dovranno regolare i rapporti Stato-regione siciliana.

L'inadempienza dei Governi diventa colpevole discriminazione quando si pensa che, anche dopo l'emanazione della nuova normativa di trasferimento alle regioni a statuto ordinario di competenze e mezzi finanziari avvenuta col decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, i poteri della regione siciliana, in taluni settori d'intervento, risultano inferiori a quelli già detenuti dalle regioni a statuto ordinario.

La specialità dello Statuto invece che molla per il progresso e per l'autogoverno del popolo siciliano è divenuta, dunque, un fattore punitivo per lo slancio autonomistico.

Nonostante le mozioni presentate dal gruppo comunista e da altri alla Camera i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni alla direzione del Paese non hanno mai voluto seriamente affrontare, dopo 35 anni di regime autonomistico, la questione della definizione e dell'attuazione piena delle norme concernenti i rapporti Stato-regione siciliana, con grave pregiudizio per le prerogative costituzionali della Sicilia e con la conseguente riduzione delle entrate e delle capacità d'intervento della regione medesima.

Vari sono gli aspetti in cui si articola questo « rapporto » tutt'ora disattesi dall'autorità centrale (nonostante le ripetute proclamazioni di volontà mai seriamente perseguite dai rappresentanti dei Governi) e di cui la questione del contributo ai sensi dell'articolo 38 ne rappresenta un punto essenziale.

Il decreto legislativo del 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che approva l'articolo 38 dello Statuto speciale siciliano sancisce e sostanzia il principio della solidarietà nazionale a favore di una grande regione come la Sicilia che per responsabilità, remote e recenti, dei governi nazionali è stata relegata ai margini dello sviluppo civile ed economico del paese, travagliata da molteplici contraddizioni e problemi, primo fra tutti quello della violenta recrudescenza del fenomeno mafioso, e quindi mortificata nella sua profonda aspirazione autonomistica e di progresso.

Solidarietà democratica per lenire le sofferenze, intesa come incentivo concreto per la realizzazione di un organico progetto di crescita civile e di progresso dell'economia siciliana, per superare il grande divario esistente fra le tristi condizioni dell'isola e il resto dell'Italia, per liquidare, mediante atti concreti di solidarietà, le basi di ogni fenomeno degenerante come il malgoverno, la mafia, la disoccupazione cronica, ecc. che affondano le loro radici

nella diffusa arretratezza e nella secolare ingiustizia.

Infatti, nonostante i diversi provvedimenti adottati dal Parlamento repubblicano, le condizioni della Sicilia, considerate in rapporto con quelle delle altre regioni italiane, permangono ancora gravi e segnate da fenomeni sociali ed economici negativi come l'emigrazione, la disoccupazione giovanile e femminile, la carenza di infrastrutture e di servizi, il dissesto idrogeologico, l'inadeguatezza dei redditi, la mancanza di acqua, ecc.

Le responsabilità di questo mancato progresso vanno, certamente, individuate anche nelle scelte compiute dalle forze politiche e dal blocco di potere che da oltre un trentennio governano e dominano la vita politica ed amministrativa della regione, responsabilità attinenti persino al modo di utilizzazione dei fondi di provenienza statale, compresi quelli riferiti all'articolo 38 che dati i gravi problemi dell'isola e le risorse disponibili non sono da considerare aggiuntivi, ma indispensabili per fronteggiare una emergenza che dura da sempre e quindi risolvere i problemi a carattere prioritario per la vita delle popolazioni siciliane.

È, altresì, fuori di dubbio come nel corso di questo lungo periodo il potere centrale, refrattario verso ogni manifestazione di vita autonomistica e ostile ad ogni istanza di decentramento, ha consentito, nei fatti, la politica degli sprechi e l'affermarsi di un uso distorto delle risorse finanziarie, la riduzione della capacità di spesa della regione con conseguente accumulo di ingenti « residui passivi », alimentando orientamenti e spinte di tipo clientelare e mafioso che hanno snaturato la giusta concezione del rapporto Stato-regione, basato sul principio dell'autonomia amministrativa e sull'autogoverno, contribuendo a disegnare una immagine negativa della regione siciliana agli occhi dell'opinione pubblica nazionale.

Questo clima e questa situazione erano, ed ancora in parte sono, funzionali all'obiettivo di disattendere, come è avvenuto fino al 1965, l'applicazione effettiva

dell'articolo 38, per rinviare la definizione del complesso delle norme finanziarie che dovranno regolare il rapporto fra lo Stato e la regione anche alla luce della introduzione nell'ordinamento statale della riforma tributaria.

Per quest'ultimo importante problema è insediata, da lungo tempo, una commissione paritetica per lo studio e la proposizione del « pacchetto » delle relative proposte.

Queste ed altre considerazioni dimostrano come il vincolo di solidarietà fra lo Stato e la regione siciliana resta tuttora inficiato da remore e resistenze di varia natura e che la stessa concessione di contributi, in base al citato articolo 38, non ha costituito, anche per le distorsioni verificatesi nelle scelte politiche di utilizzazione, un fattore risolutivo dei problemi isolani e di reale compensazione del disli-

vello di reddito esistente fra la Sicilia e il centro-nord dell'Italia.

Per questi motivi con la nostra proposta di legge chiediamo che il contributo venga commisurato, nelle more dell'approvazione di una disciplina definitiva, all'intero ammontare del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione, ritenendo assolutamente inadeguato il tetto del 90 per cento « strappato » con la legge relativa al quinquennio ultimo, già scaduto.

I deputati proponenti, confidando nella sensibilità degli onorevoli colleghi e del Governo, auspicando una sollecita ripresa dell'iniziativa volta alla definizione delle norme che dovranno regolare il complesso dei rapporti Stato-regione, sperano in una pronta approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, a norma dell'articolo 38 dello Statuto della regione siciliana, è determinato, nelle more di una disciplina definitiva, nella misura corrispondente all'intero ammontare del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario.

ART. 2.

Le somme dovute dalla regione siciliana a titolo di rimborso per le spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sono determinate ogni quinquennio con successive leggi.

ART. 3.

L'ammontare del contributo di cui al precedente articolo 1 viene corrisposto alla regione siciliana mediante versamento da effettuarsi nell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale della regione a titolo di imposte di fabbricazione

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.